



COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

Provincia di Livorno

ORDINANZA N. 27 DEL 23/01/2018 ADOTTATA DAL SINDACO

OGGETTO: INTERVENTI DI LOTTA ALLA PROCESSIONARIA A CARICO DEI DETENTORI DI PIANTE DI PINO E DI CONIFERE IN GENERE.

PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
U.O. AMBIENTE, IGIENE URBANA E TUTELA ANIMALI

Il Sindaco

RILEVATO che in tutto il territorio del comune di Rosignano Marittimo, sia in area urbana che periurbana, risultano ampiamente diffuse alcune specie di conifere, pini in particolare;

PREMESSO che le alberature di cui sopra possono essere interessate dalla presenza della processionaria del pino, un lepidottero le cui larve sono in grado di arrecare danno alle medesime piante oltre a poter causare danni alla salute di persone ed animali a sangue caldo, provocando l'insorgenza di reazioni epidermiche e allergiche;

DATO ATTO che la normativa di riferimento per la processionaria del pino è il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 30 ottobre 2007, pubblicato nella GU n. 40 del 16/02/2008, il quale prevede la lotta obbligatoria a questo insetto in relazione all'ambito di interesse ed alle competenze per le misure da attuarsi a seconda che si operi in ambiente boschivo o ambiente urbano o perturbano, interessando quindi il Servizio Fitosanitario nel primo caso oppure il Sindaco territorialmente competente nel secondo;

VISTE le note trasmesse dal Settore Servizio Fitosanitario Regionale e di Vigilanza e Controllo Agroforestale della Regione Toscana, nostro protocollo n. 54749/2017 e n. 1127/2018, ai sensi del sopra citato D.M. del 30/10/2007, volte ad indicare la previsione di infestazione, a fornire le indicazioni sull'insetto ed a favorire l'individuazione delle più opportune tecniche di contenimento;

RILEVATO CHE come ogni anno l'Amministrazione Comunale ha provveduto, tramite l'ausilio di un soggetto specializzato, ad effettuare i necessari interventi di eliminazione e contenimento della processionaria, trattando le alberature presenti nelle aree pubbliche del territorio comunale;

RITENUTO NECESSARIO quindi, sulla base di quanto disposto dalle sopra richiamate note informative del Servizio Fitosanitario Regionale, provvedere ad obbligare i proprietari privati di piante di pino ad intervenire con i corretti strumenti di lotta onde eliminare o contenere la pericolosità delle larve di lepidottero;

PRESO ATTO, quindi, della necessità di provvedere ad emanare una specifica ordinanza a tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ed s.m.i., "Testo Unco delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il Decreto Legislativo n. 214 del 19 agosto 2005;

VISTO il Decreto Ministeriale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 30 ottobre 2007;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

Ai cittadini proprietari di aree verdi ed agli amministratori di condomini che abbiano in gestione aree verdi private di provvedere ad effettuare, entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, le opportune verifiche sulle alberature di conifere, pini in particolare, a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza di nidi di processionaria.

Nel caso in cui venisse riscontrata la presenza dei suddetti nidi, i proprietari delle aree si dovranno immediatamente attivare, preferibilmente tramite l'ausilio di ditta specializzata, con le opportune modalità in ragione del periodo di rinvenimento della nidificazione e della fase evolutiva delle larve.

INFORMA

CHE nel caso di asportazione dei nidi mediante il taglio dei rami infestati il metodo preferibile per la loro distruzione risulta essere l'abbruciamento.

CHE è assolutamente vietato immettere eventuali rami con nidi di processionaria nel ciclo della ordinaria raccolta dei rifiuti.

CHE le spese per gli interventi di rimozione e smaltimento dei nidi di processionaria risultano a interamente a carico dei proprietari interessati.

CHE la presente ordinanza è da ritenersi valida per il corrente anno e fino all'eventuale emissione di un'ordinanza sostitutiva o modificativa della presente.

CHE sul sito istituzionale dell'ente sono disponibili le linee guida e gli approfondimenti relativi alla lotta alla processionaria redatti a cura del Servizio Fitosanitario Regionale.

INVITA

La cittadinanza a:

- Non avvicinarsi, non sostare e non stendere la biancheria in prossimità di piante infestate.
- Lavare abbondantemente con dei guanti frutta ed ortaggi provenienti da campi vicini a zone infestate da processionaria del pino.
- Non tentare con mezzi artigianali di distruggere i nidi, in quanto il primo effetto che si ottiene è quello di favorire la diffusione nell'ambiente dei peli urticanti.
- Evitare, nel periodo di fine inverno-inizio primavera, quando si possono osservare con particolare frequenza le processioni di larve lungo i tronchi o sul terreno, di raccogliere i bruchi senza protezioni e mezzi adeguati.
- Non distribuire sulle larve o sui nidi insetticidi generici.

DISPONE

Che i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della applicazione della sanzione amministrativa prevista ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18.08.00 n. 267 ed s.m.i. da € 25,00 ad € 500,00 da pagarsi entro il termine di sessanta giorni come disciplinato dall'art. della L. 689/81 ed s.m.i.

La pubblicazione all'Albo Pretorio e l'invio di copia del presente provvedimento, per opportuna conoscenza e quanto di competenza, a:

- Regione Toscana – Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale – Settore Fitosanitario Regionale e di Vigilanza e Controllo Agroforestale;
- Azienda USL Toscana Nord Ovest – Dipartimento della Prevenzione;
- Corpo Forestale dello Stato;
- Comando di Polizia Municipale;
- U.O. Manutenzioni e Protezione Civile;

Che alla presente ordinanza sia data ampia diffusione attraverso gli organi di informazione locali (stampa, internet e social network) e la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune.

Che il Responsabile del Procedimento Amministrativo è l'ing. Immorali Andrea, in qualità di Dirigente del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio del Comune di Rosignano Marittimo.

Che contro il presente provvedimento sono ammissibili:

- Ricorso al TAR Toscana entro 60 gg;
- Ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 gg decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il Sindaco
FRANCHI ALESSANDRO / ArubaPEC S.p.A.